



**Citta' di Termoli**  
**Provincia di Campobasso**

**ORDINANZA**  
**COPIA**  
**N. 77 del 30-04-2020**

**OGGETTO: MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 NEL COMUNE DI TERMOLI. PROROGA LIMITAZIONI ALLA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E FLOREALI NEI MERCATI SETTIMANALI**

**IL SINDACO**

PREMESSO che la vendita al dettaglio su aree pubbliche (mercato settimanale) può essere svolta con la richiesta di assegnazione di un'area a seguito di espletamento di bando, oppure partecipando alle operazioni di spunta, ovvero all'assegnazione temporanea di un posto temporaneamente vacante il giorno di svolgimento dei mercati settimanali che, a Termoli, si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 06:00 alle ore 14:00 in via Inghilterra (n° posteggi 25), via F.lli Brigida (n°. posteggi 4), ed in forma sperimentale nel quartiere di Difesa Grande (n° posteggi 6);

ATTESO che, in attuazione delle raccomandazioni e cautele prescritte dall'autorità governativa, il Comune di Termoli ha posto in atto a livello locale una serie di misure utili a impedire la diffusione del contagio epidemico da virus COVID – 19, agendo su fattori quali le occasioni di assembramento, ed in ogni caso riducendo al massimo la mobilità delle persone;

CONSIDERATO che, allo scopo di assicurare tutte le misure preventive di contenimento del contagio (definita dall'OMS pandemia) indicate dal Governo Centrale, si è reso necessario ampliare le distanze tra i banchi di vendita di prodotti ortofrutticoli e floreali nei mercati settimanali, e di conseguenza, a causa del restringimento degli spazi disponibili alla vendita, limitare la partecipazione ai predetti mercati ai soli assegnatari di posteggio, precludendo la partecipazione agli spuntisti;

DATO ATTO che tali limitazioni alla vendita nei mercati settimanali sono stati introdotti con l'Ordinanza n. 72 del 17/04/2020, con validità fino al 3 maggio 2020;

CONSIDERATO che, da ultimo, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha esteso l'efficacia delle misure di contenimento del contagio dal coronavirus fino al 17 maggio 2020;

RITENUTO, conseguentemente, di dover prorogare le limitazioni alla vendita nei mercati settimanali, di cui alla citata Ordinanza n. 72/2020, fino alla stessa data del 17 maggio 2020;

PRESO ATTO che ricorrano le condizioni di estrema necessità e urgenza richiamate dall'art. 3 del Decreto Legge 23/2/2020 nr. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19" e seguenti per l'adozione dei provvedimenti straordinari in materia sanitaria e di igiene pubblica previsti dall'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267;

DATO ATTO, infine, che con l'adozione della presente ordinanza non si contravviene al disposto dell'art. 3, comma 2, del D. L. n. 19 del 25/03/2020;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

in via precauzionale, con la finalità di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio

comunale, con decorrenza dal **4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020**:

- di ampliare le distanze dei banchi di vendita dei prodotti ortofrutticoli e floreali nei luoghi deputati allo svolgimento dei mercati settimanali in Termoli (via Inghilterra, via F.lli Brigida ed in via sperimentale quartiere di Difesa Grande);
- di limitare la partecipazione ai predetti mercati settimanali ai soli assegnatari di posteggio, precludendo la partecipazione agli spuntisti;
- di imporre agli ambulanti e agli espositori l'utilizzo di guanti monouso per la vendita delle merci, inibendo ai clienti di toccare le merci esposte in vendita

#### DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet [www.comune.termoli.cb.it](http://www.comune.termoli.cb.it);
- di incaricare la Polizia Locale di Termoli della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
  - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
  - Polizia Locale del Comune di Termoli;
  - Comando Stazione Carabinieri di Termoli ;
  - Commissariato P.S.di Termoli ;
  - Compagnia G.D.F. di Termoli ;
  - SUAP Comune di Termoli

#### AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

#### INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Molise, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

**IL SINDACO**  
F.TO FRANCESCO ROBERTI

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
*sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Termoli,

**IL SINDACO**  
FRANCESCO ROBERTI

---